



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore **PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTE**

COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.230

del **16-10-20**

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AMBITO "TORRIERI" IN
ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO DI CUI ALLA
DELIBERA DI C.C. N.11/2015.DIRETTIVE PER PROGETTAZIONE
INTERVENTI SU IMMOBILE EX SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMU=
NALE.**

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

PUPILLO MARIO	SINDACO	Presente	P
VERNA GIACINTO	VICE SINDACO	Presente	P
BENDOTTI DORA ANNA	ASSESSORE	Assente	A
BOMBA MARIA PATRIZIA	ASSESSORE	Presente	P
CAPORALE DAVIDE LORIS	ASSESSORE	Assente	A
MISCIA MARUSCA	ASSESSORE	Presente	P
ORECCHIONI CARLO	ASSESSORE	Presente	P
SASSO PASQUALE	ASSESSORE	Presente	P

Risultano n. 6 presenti e n. 2 assenti.

Assume la presidenza PUPILLO MARIO in qualita' di SINDACO assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA presente fisicamente che accerta a video l'identita' degli assessori collegati in videoconferenza e svolge l'appello.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato atto propulsivo proveniente dall'Ass. Urbanistica, Decoro Urbano ad oggetto:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AMBITO "TORRIERI" IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.11/2015. DIRETTIVE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILE EX SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE.

VISTO CHE sull'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato;
- responsabile del settore "Programmazione e gestione economico-finanziaria";

CONDIVISI i contenuti dell'atto in argomento;

RITENUTA l'urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione palese all'uopo espletata.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22/04/2015 veniva approvato, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n.18/83, il Programma Integrato d'Intervento per i processi di riqualificazione urbana nei quattro ambiti di trasformazione della "Pietrosa" (01), della "Sangritana" (02), del "Torrieri" (03) e della "Fiera" (04);
- ✓ il P.I.I., in aderenza all'art.30 bis della L.R. n.18/83, persegue la duplice finalità di:
 - a) riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;
 - b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;
- ✓ l'area "Torrieri", perimetrata all'interno del PRG vigente, art.69 comma 2 delle NTA e giusta tavola n.3b, localizzata nella zona centrale della città, in prossimità dell'ex ippodromo di Villa delle Rose e nelle adiacenze dello stabilimento della ex stazione ferroviaria della Sangritana, è composta da dieci sub lotti di diverse proprietà immobiliari, comprendente anche il fabbricato di proprietà comunale da tempo dismesso dall'uso scolastico;
- ✓ il progetto di riqualificazione dell'ambito "Torrieri", impostato sull'utilizzo di pratiche di urbanistica perequativa, rivolte a garantire forme di coinvolgimento equilibrato delle varie proprietà nell'attuazione del Programma, è quindi concepito e pianificato per un efficiente e qualificato recupero urbano, ambientale e edilizio dell'intero contesto territoriale e per conseguire una valorizzazione organica ed ordinata del tessuto urbanistico, oggi in larga parte, in stato di depauperamento edilizio, di abbandono e di degrado;
- ✓ le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.I.I. disciplinando i regimi urbanistici per la realizzazione degli interventi di attuazione, dettano il quadro dispositivo a cui conformare la progettazione per la trasformazione e la riqualificazione dell'ambito "Torrieri", in aderenza agli specifici riferimenti tecnici e di regolamentazione urbanistica;

ATTESO CHE:

- ✓ La Società Diamante Costruzioni S.r.l. con sede in San Marco in Lamis (FG), P.IVA 03664370719, procedente in qualità di procuratore speciale, giusta conferimento notarile in atti, delle proprietà private rappresentative di oltre la maggioranza del valore dell'imponibile catastale dell'intera area (52,76%), computata ai sensi dell'art.26 della L.R. n.18/83, ha presentato in data 16.10.2018 l'iniziale proposta progettuale di riqualificazione urbana dell'ambito "Torrieri" in attuazione del Programma Integrato d'Intervento approvato con deliberazione di C.C. n.11/2015;
- ✓ Il progetto presentato, così come successivamente integrato e riformulato, a seguito di passaggi istruttori, al Prot. n.0030688 del 29/05/2019, poi aggiornato al Prot. n.0044409 del 01/08/2019 e da ultimo riproposto nella versione finale del 28/10/2019 al Prot. n. 0061812, prevede l'attuazione del Piano Integrato d'Intervento attraverso lo strumento del Comparto Edilizio, conformemente a quanto previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.I.I. e nel rispetto dell'art.26 della L.R. n.18/83, per la realizzazione di interventi di recupero, trasformazione dell'esistente e valorizzazione dell'ambito "Torrieri", di seguito descritti:

- **Opere di interesse pubblico**, di progettazione e di diretta realizzazione a carico della società proponente, riguardanti una superficie a standard complessiva di mq 3.733, 02 (maggiore rispetto alla quota minima prescritta di mq 3.362,90 determinata con il parametro 24 mq/ab di standard urbanistici, ai sensi dell'art.17, p.fo c delle N.T.A. del P.I.I. in relazione al D.M. 1444/68 coniugato con l'art.56 del P.T.C.P.) riguardanti nello specifico:
 - aree interne al comparto destinate a nuova viabilità mq 1.566,95 (strade e parcheggi pubblici a raso) previste in cessione al comune; la viabilità di progetto prevede di dividere da nord a sud in due l'ambito "Torrieri" con un sistema distributivo lineare sia agli edifici futuri privati che all'esistente edificio pubblico di ex scuola, in modo da costeggiare via del Mancino fino ad arrivare su via del Trigno, che verrà completamente rigenerata con l'apertura del cancello esistente a divenire nuova arteria della mobilità cittadina; il costo delle opere di interesse pubblico ha un valore stimato dal proponente per un importo complessivo di € 770.000,00;
 - aree interne al comparto per verde pubblico a raso mq 519,45, previste in cessione al Comune;
 - rifacimento e infrastrutturazione di via del Trigno per mq 710,00 in modo da collegare l'area sud del Mancino con l'area nord della Villa Comunale e costituire un'alternativa viaria per attraversare la città senza passare per il centro (standard di qualità aggiuntivo offerto al pubblico); il valore dell'intervento è stimato dal proponente in € 140.000,00;
- **Opere di natura privata** distribuite su quattro lotti, progressivamente denominati T1, T2, T3 e T4:
 - Lotto T1 – Edificio di n.4 piani, il cui piano terra ha destinazione ad uso commerciale con superficie di mq 770,95, i restanti con destinazione residenziale con superficie complessiva di mq 1.312,38;
 - Lotto T2 – Edificio residenziale di n.4 piani di superficie complessiva mq 1.182,45;
 - Lotto T3– Edificio residenziale di n.4 piani e di superficie complessiva mq 1.088,22;
 - Lotto T4 – Edificio residenziale di n.4 piani e di superficie complessiva mq 1.131,00;
 - Parcheggio privato pertinenziale per una superficie di mq 770,95 per usi commerciali e per una superficie di mq 1.370,82 per usi residenziali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 27.12.2019 con la quale veniva approvata ai sensi dell'Art. 16.2 delle NTA al PII la *soluzione planivolumetrica contenuta nella proposta* della società Diamante Costruzioni S.r.l. con sede in San Marco in Lamis (FG), P.IVA 03664370719, come modificata da ultimo al prot. 61812 del 28/10/2019;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio comunale 88 del 12.6.2020 veniva:

- ✓ Disposta l'adozione di variante semplificata di cui all'Art. 19.2 del DPR 327/2001, ai fini dell'apposizione sui beni del vincolo preordinato all'esproprio in previsione della loro espropriazione;
- ✓ Dato atto espressamente che, ai sensi dell'Art. 10.2 del DPR 327/2001, la deliberazione (in tandem con la successiva di cui all'Art. 19.4) appone sulle aree e sugli immobili interessati, il vincolo preordinato all'esproprio, il quale dispiega i suoi effetti al momento della disposizione d'efficacia di cui all'ultimo periodo dell'Art. 19, che avverrà con successivo atto deliberativo consiliare (su cui ad oggi è in corso l'acquisizione endoprocedimentale di pareri sovraordinati);

- ✓ Dato atto che sulla deliberazione de qua viene resa, ad ogni conseguente effetto, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste dal progetto di riqualificazione con conseguente legittimazione, ove necessario, al ricorso delle procedure ablatorie, in relazione all'elenco delle Ditte catastali ed al piano particellare contenute nel progetto approvato, e con efficacia decorrente, ai fini espropriativi e ai sensi dell'art. 12.3 del DPR 327/2001, dall'efficacia dell'apposizione del vincolo espropriativo in forza di successiva deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'Art. 19.4 TUE (cfr. Art. 10.2 TUE);
- ✓ Previsto che, ai fini dell'attuazione dell'ambito "Torrieri", dovrà essere attivato il comparto edilizio, nelle forme, con le modalità e con le procedure dettate dall'art.26 delle L.R. n.18/83;
- ✓ Rimandato a successiva deliberazione la verifica di attuabilità in ordine all'esecuzione diretta, da parte del privato proponente, delle opere di urbanizzazione secondarie;

VISTA la nota dell'Amministrazione provinciale di prot. 10913 del 7.8.2020 con cui è stato acquisito il parere della Provincia ai sensi dell'Art. 19.4 del DPR 327/2001;

DATO ATTO che in sede di Deliberazione di Consiglio comunale n.88 del 12.6.2020 non si è ritenuto di assumere determinazioni sulla proposta di realizzazione delle opere di sistemazione dell'edificio comunale dismesso dall'uso scolastico, a "scomputo" degli oneri concessori, e che il Consiglio si è riservato di valutare le modalità d'intervento nella veste di proprietario dell'immobile, quindi direttamente interessato all'attuazione dell'iniziativa, con successivo provvedimento;

DATO ATTO che con successiva deliberazione consiliare n. 109 del 30/09/2020 si è provveduto a disporre, ai sensi dell'art.19.4 del DPR 327/2001, l'efficacia della deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 12/06/2020 in merito all'apposizione sulle aree e sugli immobili interessati dal progetto, del vincolo preordinato all'esproprio;

DATO ATTO altresì che con deliberazione consiliare n.88 del 12/06/2020 e n. 109 del 30/09/2020 è stato statuito che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste dal progetto di riqualificazione con conseguente legittimazione, ove necessario, al ricorso delle procedure ablatorie, in relazione all'elenco delle Ditte catastali ed al piano particellare contenute nel progetto approvato, acquisisce efficacia ai fini espropriativi e ai sensi dell'art.12.3 del DPR 327/2001, con l'efficacia della deliberazione stessa;

RILEVATO che per gli effetti delle seguenti fonti normative:

- ✓ D.P.R. n. 380/2001, Art. 16 comma 8
- ✓ L. n. 847/1964, Art. 4 comma 2 (integrato dalla L. n. 865/1971, Art. 44)

i seguenti interventi sono opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;

CHE pertanto il fabbricato di proprietà comunale da tempo dismesso dall'uso scolastico configura per legge opera di urbanizzazione secondaria;

DATO ATTO che con nota prot. 25239 del 12.05.2020 il Comune di Lanciano ha formulato istanza di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali come appresso:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2015 veniva approvato, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n.18/83, un Programma Integrato d'Intervento per la riqualificazione di alcuni punti del territorio.

Uno di essi, localizzato in zona centrale della città, è composto da dieci sub lotti di diverse proprietà immobiliari, e comprende anche un fabbricato di proprietà comunale da tempo dismesso dall'uso scolastico, configurante quindi, per legge, opera di urbanizzazione secondaria, che versa oggi in uno stato urbano con condizioni di degrado significative.

Il progetto di riqualificazione, impostato sull'utilizzo di pratiche di urbanistica perequativa, rivolte a garantire forme di coinvolgimento equilibrato delle varie proprietà nell'attuazione del P.I.I., è quindi concepito e pianificato per un efficiente e qualificato recupero urbano, ambientale e edilizio dell'intero contesto territoriale, e per conseguire una valorizzazione organica ed ordinata del tessuto urbanistico.

Una società privata, procedente in qualità di procuratore speciale delle proprietà private rappresentative di oltre la maggioranza del valore dell'imponibile catastale dell'intera area, computata ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.18/83, presenta una proposta progettuale di riqualificazione urbana in attuazione del P.I.I., invocando l'istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione per realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui ricade la ristrutturazione dell'edificio comunale ex scuola sopra menzionato.

Ci si interroga ora sulla possibilità di scomputo, oltre che degli oneri di urbanizzazione, anche del costo di costruzione che il privato dovrà versare, al fine di contribuire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Scorrendo la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 154/2018, al suo periodo conclusivo, si rinviene la seguente determinazione:

... se la convenzione urbanistica può prevedere che la quota di contributo sul costo di costruzione possa essere totalmente assolta attraverso la realizzazione diretta da parte dell'operatore di opere concordate con l'amministrazione comunale – la risposta è negativa, poiché la legge non lo prevede e ciò contrasterebbe con il principio di legalità.

Secondo un consistente profilo giurisprudenziale del Tribunale Amministrativo, di diverso tenore, si rinviene quanto appresso:

✓ T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sz. I, n. 1142 del 18.10.2010

L'art. 16 citato non costituisce, quindi, un impedimento ad un eventuale accordo sostitutivo anche per il costo di costruzione, né esso si pone come norma imperativa in senso negativo, solo perché lo scomputo è oggettivamente possibile unicamente per gli oneri urbanistici; ciò spiega il perché la norma si è limitata ad indicare i soli oneri urbanistici come scomputabili, ma non è affatto possibile affermare che sussiste un divieto tassativo per forme alternative di pagamento e/o compensazione con opere urbanistiche anche per i costi di costruzione.

✓ T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sz. II, n. 193 del 1.3.2016

... la loro realizzazione da parte dell'istante ben può sostituire quanto dovuto per costo di costruzione. L'indisponibilità di cui al citato art. 16, infatti, è nel senso che essi sono previsti e quantificati per legge ma nulla impedisce che la forma del pagamento, con compensazione o meno, sia rimessa all'accordo delle parti....

La natura paratributaria di tale onere, se esclude ogni disponibilità del quantum dovuto che ha criteri prefissati, non impedisce cioè al Comune di negoziare tale importo per altri precisi adempimenti urbanistici, quali infrastrutture ed opere sociali e civiche.

✓ T.A.R. Lombardia, Milano, ricorso n. 1525/2018

Deve escludersi che la natura tributaria dell'obbligazione possa non ammettere un accordo tra le parti inerente la sola forma solutoria dell'adempimento e, come tale, inidonea a ledere il principio di indisponibilità che governa la materia.

Sembrirebbe allora che anche la parte *costo di costruzione* del *contributo di costruzione* possa essere scomputata per la realizzazione di opere di urbanizzazione, purché venga considerata in un più ampio accordo.

Con la presente si richiede a Codesto Spett.le Organo di controllo un autorevole parere sulla legittimità dello scomputo, oltre che degli oneri di urbanizzazione, anche del costo di costruzione.

CHE con nota acclarata al prot. 30995 del 15.6.2020 la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo ha formulato parere che recita:

è da escludere che il Comune possa concedere, in sede di convenzione con il privato, lo scomputo degli oneri di costruzione.

DATO ATTO che, come richiesto dalla competente Soprintendenza, in data 12.8.2020 con nota di prot. 41720 il Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente ha formulato istanza di Verifica dell'Interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 per il fabbricato di proprietà comunale;

CHE ad oggi è attivo il procedimento amministrativo di valutazione dell'interesse culturale, e con nota acclarata al prot. 51683 del 6.10.2020 la Soprintendenza ha espresso, fra altre, le seguenti considerazioni:

✓ *È necessario porre l'accento verso una progettazione adeguata, che si rivolga non solo verso la conservazione e la tutela dell'architettura, ma anche verso la valorizzazione ed il ricollocamento del complesso del Torrieri all'interno delle dinamiche sociali della città; pertanto il primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo è la definizione di linee progettuali, che non potranno essere attuate finché la riqualificazione del Torrieri non entrerà a pieno titolo nella programmazione lavori del Comune di Lanciano e non sarà chiarito l'interlocutore progettuale che dovrà rapportarsi con la Soprintendenza;*

- ✓ È necessario chiarire quali programmi intenda attuare il Comune per la fruizione e valorizzazione dell'edificio di proprietà pubblica.
- ✓ L'edificio stesso necessita non solo di opere edili di restauro e conservazione, ma anche e soprattutto di un ruolo culturale che non sia riconducibile alla semplice musealizzazione, ma che sappia ricollocare il monumento all'interno delle dinamiche sociali della città, attraverso scelte innovative e contemporanee che facciano rivivere il Torrieri anche in un'ottica progettuale rivolta al futuro.
- ✓ L'attuazione dei lotti T1 e T2 non risulta in contrasto con le previsioni di tutela attese per il complesso del Torrieri;
- ✓ Una revisione progettuale dovrà essere concordata per i lotti T3 e T4;
- ✓ Necessità di un dialogo forte dell'Amministrazione comunale e i privati, anche, se possibile, attraverso l'opportunità di attivare processi di condivisione secondo quanto disciplinato dall'art. 151 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'attuazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato, finalizzate a favorire, oltre ai lavori, anche la gestione, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione di beni culturali immobili.

CHE pertanto, al fine di una conduzione unitaria dell'intervento finalizzato all'attuazione del P.I.I. e considerando le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, parallelamente all'iniziativa del privato, per il fabbricato di proprietà comunale debba essere nell'immediato attivato un percorso di appalto pubblico, ad opera del Comune, il quale svolge l'evidenza pubblica nella veste di 'amministrazione aggiudicatrice' come definita all'Art. 3 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2016, e che ha come primo step procedurale la progettazione definitiva degli interventi;

RITENUTO, in sintesi, dover attivare l'appalto pubblico denominato:

'Opere di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio scolastico presso il complesso Torrieri';

RITENUTO dover demandare al Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente ogni step procedurale connesso all'attuazione degli interventi di programmazione/progettazione/esecuzione;

CONSIDERATO che il primo passaggio per l'attuazione dell'intervento è addivenire alla progettazione definitiva degli interventi;

CHE con nota di prot. 37241 del 17.7.2020 il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente ha verificato, con esito negativo, l'esistenza presso tutti i Settori comunali di figure qualificate per la progettazione di che trattasi, e che pertanto è necessario ricorrere al mercato esterno;

VISTO il Documento preliminare alla progettazione (in Allegato A) predisposto dal Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente, dal quale si evince la preliminare stima necessaria per la progettazione pari a 87991.28 €;

VISTO l'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) che recita:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ..., nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

ACCERTATO CHE il servizio non è inserito nel Programma biennale approvato con Deliberazione consiliare n. 5 del 13.3.2020, e che pertanto occorre procedere con l'aggiornamento trattandosi di servizi di progettazione di importo unitario stimato sopra i 40.000 €;

CHE il primo capoverso dell'Art. 7, co. 9 del Decreto MIT16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, recita *“Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”*;

CHE il medesimo comma 9, al secondo capoverso stabilisce che *“Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”*;

CHE la copertura finanziaria per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva è individuata al di fuori delle risorse accantonate a copertura del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e trova copertura all'interno del cap. 48600 'Contributo di costruzione' per la somma di 87991.28 €;

VISTI:

il D. Lgs. n.267/2000;

la L.R. n.18/83;

il D.lgs 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

il DM n. 14 del 16 gennaio 2018;

PROPONE DI

APPROVARE il Documento preliminare alla progettazione in Allegato A con indicate le somme necessarie per la progettazione in livello definitivo pari a 87991.28 €;

DEMANDARE al Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente ogni step procedurale connesso con l'attuazione degli interventi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle *‘Opere di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio scolastico presso il complesso Torrieri’ nell'ambito dell'attuazione del P.I.I. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2015;*

DEMANDARE al Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente la competenza riferita agli aspetti espropriativi per le fasi successive alla Deliberazione di Consiglio comunale 109 del 30/09/2020;

DARE ATTO che il RUP è il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente Ing. Andrea De Simone;

DARE ATTO che per l'attuazione della progettazione verrà utilizzata la somma di 87991.28 € disponibile al cap. 48600 'Contributo di costruzione';

MODIFICARE il vigente programma biennale *di forniture e servizi e l'elenco annuale* come approvati con Deliberazione consiliare n. 5 del 13.3.2020, inserendo in esso le seguenti informazioni:

Allegato 2 Scheda A

- ✓ Tipologie risorse: 87991.28 € derivanti da contributi di costruzione
- ✓ Disponibilità finanziaria: 87991.28 € sul 2020 – 0 sul 2021
- ✓ Importo totale: 87991.28 €

Allegato 2 Scheda B

- ✓ Codice Unico Intervento – CUI:
- ✓ Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2020
- ✓ CUP: No
- ✓ Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi: No
- ✓ CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso: No
- ✓ Lotto funzionale: No
- ✓ Settore: Servizi di progettazione
- ✓ CPV: da generare
- ✓ Descrizione dell'acquisto: progettazione delle *'Opere di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio scolastico presso il complesso Torrieri' nell'ambito dell'attuazione del P.I.I. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2015;*
- ✓ Livello di priorità: 1
- ✓ Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea De Simone
- ✓ Durata del Contratto: 2 mesi
- ✓ Apporto capitale privato: No
- ✓ Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma: No

DEMANDARE al Settore LL.PP. l'inserimento nel programma del nuovo Servizio con ogni adempimento connesso alle procedure di pubblicità in ottemperanza al DM 16 gennaio 2018, n. 14 e all'Art. 21 Del D.Lgs 50/2016 e alla successiva approvazione del Programma modificato in Consiglio Comunale;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come da originale

IL SINDACO

F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 19/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

COLAIEZZI MARIELLA

F.to come da originale